



## **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Capitaneria di Porto di Cagliari**

Tel. 070.605171 – 070.67886

E-mail: [cpcagliari@mit.gov.it](mailto:cpcagliari@mit.gov.it) PEC: [dm.cagliari@pec.mit.gov.it](mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it)

Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it>

### **NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530 NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112**

#### **ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)**

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Cagliari:

- VISTA:** l'Ordinanza n. 48 del 01 aprile 2022 di questa Capitaneria di porto, con la quale è stata disciplinata la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse che si svolgono nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Cagliari;
- VISTA:** l'Ordinanza di "Sicurezza Balneare" della Capitaneria di porto di Cagliari n. 98/2025 del 05/5/2025, con la quale è stata disciplinata la sicurezza dell'attività di balneazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Cagliari;
- VISTA:** l'art. 2 della delibera nr. 22/37 in data 23/04/20225 con la quale la Regione Autonoma Sardegna regola le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati;
- RAVVISATA:** la necessità di integrare l'Ordinanza n. 48 del 01 aprile 2022 di questa Capitaneria di porto, con le previsioni inerenti le caratteristiche e la disciplina dei corridoi di lancio, a similitudine di quanto già previsto all'interno della stessa per quelli relativi ai kitesurf;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 81, e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

##### **(corridoi di lancio)**

**L'Ordinanza nr. 48/2022, in premessa meglio descritta, è integrato dal presente**

**Articolo 11 - 1**

**Corridoi di lancio o atterraggio**

- 11 – 1.1** I Comuni, per i tratti di spiaggia libera, ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio, sempre destinati ad **uso pubblico**, per l'atterraggio e la partenza delle unità motore, a vela e a vela con motore ausiliario e tavole a vela;
- 11 – 1.2** Il titolare di concessione demaniale marittima e/o l'operatore commerciale che esercitano attività nautiche/diportistiche e/o attività di locazione e noleggio regolarmente autorizzate di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia, sono tenuti all'istallazione (previa richiesta all'Ente Amministratore competente e rilascio della relativa autorizzazione) di un corridoio di lancio ubicato nella parte frontale dell'area a terra assentita in concessione ovvero in aree individuate dagli Enti Amministratori competenti, affinché siano garantite le condizioni di sicurezza prescritte dall'Autorità Marittima nella fascia di mare riservata alla balneazione;
- 11 – 1.3** In caso di più concessioni, insistenti nella stessa area a terra, per le attività di cui al precedente punto 1.2), al fine di garantire la fruizione in sicurezza, da parte dei bagnanti, dello specchio acqueo interessato, potrà essere valutato il rilascio di autorizzazione per un solo corridoio di lancio da installare, per quanto possibile, in posizione baricentrica rispetto alle aree in concessione;
- 11 – 1.4** I corridoi di lancio/atterraggio, ad eccezione di quelli utilizzati per l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf*, le cui caratteristiche sono descritte nel precedente art. 11, devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) **larghezza mt. 20**. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mt. 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di mt. 20 ovvero aumentata in relazione a particolari esigenze locali o al tipo di concessione e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo che ne autorizza il posizionamento;
  - b) profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione (metri 200);
  - c) delimitazione laterale costituita da due linee di gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli **non inferiori a 20 metri** nei primi 100 metri e successivamente **ad intervalli di 50 metri**;
  - d) individuazione delle imboccature al largo mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
  - e) nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, in modo che sia visibile sia dal mare che dalla spiaggia, devono essere sistemati appositi cartelli, almeno in doppia lingua (italiano e inglese) contenenti la seguente dicitura:

## **CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE**

### **11 – 1.5 Il corridoio di lancio:**

- a) non può essere impegnato da più di una unità alla volta;
- b) se di larghezza non inferiore a mt.20, può essere impegnato contemporaneamente da non più di due unità da diporto (una imbarcazione e un natante, ovvero due natanti).

### **11 – 1.6 Fatti salvi casi particolari di necessità e urgenza, in presenza di un pontile (operativo) idoneo o allo sbarco/imbarco di passeggeri, è vietato l'utilizzo del corridoio di lancio da parte di unità adibite al trasporto passeggeri.**

### **11 – 1.7 Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:**

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
- b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche;
- c) è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio all'interno del corridoio di lancio. E' consentita la sosta all'interno di esso solo per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone provenienti da (o dirette a) terra;
- d) All'interno del corridoio di lancio è sempre vietata la balneazione.

## **Articolo 2**

(Pubblicità dell'Ordinanza)

- 2.1** La presente Ordinanza, pubblicata all'albo della Capitaneria di porto di Cagliari nonché sul suo sito istituzionale all'indirizzo [www.guardiacostiera.gov.it/cagliari](http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari) nella sezione "Ordinanze";
- 2.2** Alla presente Ordinanza viene data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Cagliari, nonché la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche Amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi e la trasmissione agli organi di stampa/informazione.

Cagliari, data di apposizione firma digitale

**IL COMANDANTE**  
**CA. (CP) Giovanni STELLA**  
documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Art. 21